



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“David Maria Turoldo”



www.istitutoturoldo.it - turoldo@istitutoturoldo.it

Via Ronco n° 11 – 24019 – ZOGNO (BG) Tel. 0345/92210 – Fax 0345/92523

Circ. n. 55/gc

Zogno, 26 ottobre 2017

**Ai docenti Coordinatori e
agli studenti delle classi prime
dell'Istituto Turoldo**

Oggetto: presentazione agli studenti del Piano di emergenza.

Come previsto dal D.Lgs. 81/2008, è fatto obbligo da parte della scuola la formazione degli studenti in materia di sicurezza, si invitano pertanto i docenti coordinatori ad illustrare alle classi prime gli elementi essenziali del piano di emergenza e di annotare tale presentazione sul registro elettronico entro il 12 novembre 2017, come previsto dalla normativa, in vista della prova di evacuazione.

Il piano di emergenza è allegato alla presente circolare.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Claudio Ghilardi)

firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93

**Istituto di Istruzione Superiore
“David Maria Turollo”**

**Località Camanghè
24019 ZOGNO (BG)**

PIANO DI EMERGENZA

Il datore di lavoro

Prof. Claudio Ghilardi

(firma autografa sostituita a mezzo stampa

Ai sensi dell'art.3, comma 2, D.L. 39/93)

NOTIZIE GENERALI SULL'AZIENDA

Impresa	Istituto di Istruzione Superiore "DAVID MARIA TUROLDO" – Località Camanghè - Via Ronco, 11 - Zogno (BG)
Datore di lavoro	Ghilardi Claudio nato a Alzano Lomb. BG il 06/12/1967
Sede legale ed operativa	Istituto di Istruzione Superiore "DAVID MARIA TUROLDO" – Località Camanghè - Via Ronco, 11 - Zogno (BG)
Telefono	0345 92210
Fax	0345 92523
C.M.	BGIS013003
Codice fiscale	94001810160
Attività lavorativa	Istituto scolastico
Codice ISTAT di attività	
ASL competente	Asl della Provincia di Bergamo Via
Direzione Provinciale competente	Direzione Provinciale del Lavoro Via Novelli, 12 - 24122 Bergamo (BG)
Attività soggetta a Certificato di Prevenzione Incendi	SI
Classificazione Attività Insalubre	NO
Insediamiento a rischio d'incidente rilevante	NO

ORGANICO DI DIRITTO DEL PERSONALE A.S. 2017/2018

Datore di lavoro	Docenti	Impiegati	Collaboratori scolastici	Assistenti tecnici	TOTALE
1	139	9	18	8	174
TURNI DI LAVORO: giornaliero					

Per l'elenco del personale docente e non docente presente nella struttura si rimanda alla documentazione allegata.

ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA

<i>Responsabile al Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi</i>
IN ATTESA BANDO I.P.S.S.A.R.
<i>Medico competente</i>
Dott. Nucera Carmelo Antonio (in comune con le Istituzioni Scolastiche di ambito) Nato a San Lorenzo(R.C.) il 07/02/1956 residente a Mistretta (ME) in via Nazionale, 95 C.F. NCRCL56B07H959V
I Rappresentante dei lavoratori per la sicurezzaⁱⁱ
Sig. Catalano Francesco
Addetti alla prevenzione e lotta antincendio, evacuazione
I Sigg.ri Scolari Mario, Neri Antonino, Carrara Gianluigi e Prof. Origlio Alfio sono stati incaricati con lettera di nomina in data 0/09/2017 Hanno frequentato apposito corso di formazione per personale addetto alla prevenzione e lotta incendi, rischio MEDIO, organizzato dalla Comunità Montana Valle Brembana in collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in data 12, 13 febbraio 2003
Addetti al salvataggio, pronto soccorso
Sigg.ri : Carrara Giuseppina, Longhini Carmen, Manzoni Annalisa, Sonzogni Antonella, Bettoni Attilia, Salvi Marina, Gotti Nadia, Italiano Gaetano, Arizzi Lorella, Scolari Mario, Gabellari Monica, Cavagna Roberta, Musitelli Pinuccia, Pellegrini Sabrina e Salvi Lidia sono state incaricate in data 01/09/2017.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO

La valutazione del rischio di incendio e le misure di prevenzione e protezione costituiscono parte integrante del documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28, comma 2 del d.lgs. 81/08.

Il datore di lavoro, infatti, nell'elaborazione del documento relativo al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di salute dei lavoratori nella propria azienda, deve considerare fra i vari rischi anche quello d'incendio.

Il D.M. 10/03/1998 fornisce le linee guida da seguire nella valutazione dei rischi antincendio senza lasciare spazio all'improvvisazione.

La valutazione dei rischi di incendio deve consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro.

La valutazione del rischio si compone dei seguenti capitoli:

- 1 Scopo e Definizioni
- 2 Analisi dei potenziali fattori scatenanti l'incendio
- 3 Misure di sicurezza aggiuntive
- 4 Classificazione del livello di rischio di incendio

1 Scopo e definizioni

1.1 SCOPO

L'obiettivo di una corretta gestione della sicurezza antincendio è garantire un prefissato livello di sicurezza.

Il "prefissato livello di sicurezza" discende dalla valutazione del rischio di incendio e dalla conseguente individuazione delle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o limitare tali rischi.

Tale livello, che deve perseguire l'obiettivo di essere il minore possibile, si attua attraverso la codificazione di comportamenti umani legati alle normali fasi dell'attività lavorativa e alle condizioni di emergenza.

L'obiettivo di una corretta valutazione del rischio in caso di emergenza, è di garantire il raggiungimento di zone sicure a tutte le persone presenti nelle aree di lavoro al verificarsi di situazioni gravi di pericolo.

1.2 DEFINIZIONI

Pericolo di incendio: proprietà o qualità intrinseca di determinati materiali o attrezzature, oppure di metodologie e pratiche di lavoro o di utilizzo di un ambiente di lavoro, che presentino il potenziale di causare un incendio.

Rischio di incendio: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di accadimento di un incendio, nonché le conseguenze dell'incendio sulle persone presenti.

Valutazione dei rischi di incendio: procedimento di valutazione dei rischi in un luogo, derivanti dalle circostanze del verificarsi di un incendio o di una situazione di pericolo di incendio.

Prevenzione incendi: materia di rilevanza interdisciplinare nel cui ambito sono promossi, studiati, predisposti e sperimentati provvedimenti, misure ed accorgimenti e modi d'azione intesi ad evitare l'insorgere di un evento dannoso o a limitarne le conseguenze. Con tale termine si considerano due concetti distinti: il primo è legato all'azione che tende ad anticipare l'incendio cioè a diminuirne la probabilità d'insorgenza; il secondo è quell'insieme d'interventi volti a limitare i danni conseguenti ad un sinistro per qualsiasi ragione verificatosi.

Finalità della prevenzione incendi: assicurare l'incolumità delle persone e ridurre al minimo le perdite materiali; l'incolumità delle persone costituisce l'obiettivo principale.

Misure di prevenzione: misure atte ad impedire l'insorgenza dell'incendio o a renderne minime le occasioni di sviluppo.

Misure di protezione: misure atte a limitare le conseguenze dannose derivanti da un incendio attraverso l'adozione d'elementi strutturali ed architettonici particolari e la realizzazione d'impianti antincendio che mantengano la stabilità dell'edificio, limitino la propagazione del fuoco e del fumo, consentano l'evacuazione degli occupanti l'edificio in caso d'emergenza ed assicurino la sicurezza delle squadre di soccorso.

Gestione della sicurezza: attività che mantiene ed integra il livello di sicurezza prefissato nella fase di progettazione ed attuato nella fase di realizzazione. Si basa su: misure d'esercizio, verifiche, manutenzioni e piano d'emergenza.

Verifiche periodiche: serie di provvedimenti di controllo iniziale e periodico su apparecchiature, componenti e parti d'impianto per accertarne la rispondenza agli standard di progetto.

Manutenzione: serie di provvedimenti, preventivi o d'altra natura, applicati agli edifici, impianti, apparecchiature, attrezzature e servizi in modo che essi soddisfino tutte le loro funzioni per l'intera vita d'esercizio. Gli interventi manutentivi si classificano in: manutenzione ordinaria, manutenzione programmata, manutenzione preventiva, manutenzione straordinaria.

a) **Manutenzione ordinaria:** interventi di lubrificazione, controllo, taratura della strumentazione, serraggio delle tenute, sostituzione delle cinghie e dei giunti di trasmissione, sostituzione dei teli e delle maniche filtranti, bonifica e pulizia degli impianti, delle apparecchiature e delle attrezzature.

- b) **Manutenzione programmata:** interventi che possono essere eseguiti nei periodi di fermata dell'attività produttiva (fermata settimanale, fermata estiva, fermata invernale).
- c) **Manutenzione preventiva:** interventi che vengono eseguiti sulla base d'anomalie nella fase di funzionamento delle apparecchiature.
- d) **Manutenzione straordinaria** (*pronto intervento*): interventi eseguiti al verificarsi d'inconvenienti non prevedibili (guasti, arresti, anomalie, ecc.).

Piano di emergenza: procedura di mobilitazione di mezzi e persone atte a fronteggiare una determinata condizione d'emergenza attribuibile allo sviluppo anomalo e incontrollato di un processo e/o lavorazione e/o deposito.

Squadra di emergenza: squadra composta di due o più unità appositamente addestrate per effettuare operazioni di primo intervento in caso di emergenza.

2 ANALISI DEI POTENZIALI FATTORI SCATENANTI L'INCENDIO

L'art. 28 del d.lgs. 81/08 stabilisce che il datore di lavoro valuti i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori.

Il datore di lavoro deve considerare fra i rischi anche quello di incendio.

La procedura di valutazione dei rischi, sia generali sia di incendio, è sempre aggiornata in relazione alla variazione dei fattori di rischio individuati o in caso di significativo cambiamento nell'attività, nei materiali utilizzati o depositati, o quando l'edificio è oggetto di ristrutturazioni o ampliamenti.

Le linee guida per la valutazione del rischio di incendio sono chiaramente definite nell'allegato I del DM del 10/03/1998 ("Linee guida per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro").

La valutazione del rischio di incendio consente al datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro.

I provvedimenti precauzionali verranno ampiamente descritti nei capitoli successivi.

La prevenzione dei rischi costituisce uno degli obiettivi primari della valutazione dei rischi; nei casi in cui non fosse possibile eliminarli essi devono essere diminuiti nella misura del possibile e devono essere tenuti sotto controllo.

La valutazione del rischio di incendio si articola nelle seguenti fasi:

2.1 Materiali combustibili e/o infiammabili

2.2 Sorgenti di innesco

2.3 Situazioni che possono determinare la facile propagazione dell'incendio

2.4 Individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischio di incendio

2.1 MATERIALI COMBUSTIBILI E/O INFIAMMABILI

I materiali e le sostanze normalmente utilizzate durante l'attività produttiva, se correttamente manipolate e depositate, possono non costituire particolare rischio di incendio.

Altri materiali, comunemente presenti nei luoghi di lavoro, anche se in modesti quantitativi, possono costituire pericolo visto le caratteristiche intrinseche, facilmente combustibili o infiammabili, o possono facilitare il rapido sviluppo di un incendio.

Ad esempio:

- vernici e solventi infiammabili;
- adesivi infiammabili;
- gas infiammabili;
- grandi quantitativi di carta e materiali di imballaggio;
- materiali plastici, in particolare sotto forma di schiuma;
- grandi quantità di manufatti infiammabili;
- prodotti chimici che possono essere, da soli, infiammabili o che possono reagire con altre sostanze provocando un incendio;
- prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio;
- vaste superfici di pareti o solai rivestite con materiali facilmente combustibili.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO NELL'INSEDIAMENTO

Presso l'insediamento dell'Istituto sono depositati materiali infiammabili tra cui: toner, alcool, prodotti per la pulizia del plesso scolastico e le sostanze chimiche utilizzate nel laboratorio di chimica (vedi elenco dettagliato nel capitolo inerente il rischio chimico)

2.2 SORGENTI DI INNESCO

Nei luoghi di lavoro possono essere presenti sorgenti di innesco e fonti di calore che costituiscono cause potenziali di incendio o che possono favorirne la propagazione. Tali fonti, in alcuni casi, possono essere di immediata identificazione mentre, in altre situazioni, possono essere conseguenza di difetti meccanici od elettrici. A titolo esemplificativo si citano:

- presenza di fiamme o scintille dovute a processi di lavoro, quali taglio, affilatura, saldatura;
- presenza di sorgenti di calore causate da attriti;
- presenza di macchine ed apparecchiature in cui si produce calore non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica;
- uso di fiamme libere;
- presenza di attrezzature elettriche non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO NELL'INSEDIAMENTO

All'interno della sede non vengono svolte operazioni che possano generare sorgenti di innesco; l'impianto elettrico e le attrezzature elettriche rispettano i requisiti di sicurezza richiesti dalla normativa vigente e sono adeguati al tipo di attività svolta.

Ai docenti, al personale di servizio e agli studenti è fatto assoluto divieto di fumare all'interno del luogo di lavoro.

2.3 SITUAZIONI CHE POSSONO DETERMINARE LA FACILE PROPAGAZIONE DELL'INCENDIO

Nell'insieme delle operazioni svolte all'interno di un'azienda spesso succede che fasi operative diverse siano effettuate contemporaneamente o in luoghi non idonei costituendo, in tal modo la possibilità di una facile propagazione dell'incendio.

Tali situazioni possono essere limitate o evitate con accorgimenti di tipo organizzativo coordinando adeguatamente le diverse fasi operative.

Questi principi valgono in particolar modo durante le attività di manutenzione straordinaria a cura di personale esterno, non edotto delle peculiarità dell'insediamento.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO NELL'INSEDIAMENTO

Tutte le operazioni saranno effettuate da personale adeguatamente formato ed informato dei rischi legati all'attività, in modo coordinato e secondo procedure ben definite.

Il personale esterno chiamato ad eseguire attività di manutenzione straordinaria, sarà preventivamente informato dei rischi legati alle caratteristiche dell'insediamento ed alle specifiche tipologie di attività effettuate nell'impianto.

2.4 INDIVIDUAZIONE DEI LAVORATORI O DI ALTRE PERSONE PRESENTI NEL LUOGO DI LAVORO ESPOSTE A RISCHIO DI INCENDIO

La suddivisione dei lavoratori per mansione risulta molto efficace nell'individuare i lavoratori maggiormente esposti al rischio di incendio. Per queste ultime figure è utile provvedere a piani di formazione o informazione particolarmente mirati allo specifico rischio presente. Questa misura si aggiunge a quelle già predisposte al fine di garantire il livello prefissato di sicurezza per tutti gli operatori.

Nelle situazioni in cui si verifica che nessuna persona sia particolarmente esposta a rischio, in particolare per i piccoli luoghi di lavoro, occorre solamente seguire i criteri generali finalizzati a garantire per chiunque un'adeguata sicurezza antincendio.

Occorre considerare attentamente i casi in cui una o più persone siano esposte a rischi particolari di incendio, a causa della loro specifica funzione o per il loro tipo di attività nel luogo di lavoro.

Ad esempio si possono citare i casi in cui:

- siano previste aree di riposo;
- sia presente pubblico occasionale tale da determinare situazione di affollamento;
- siano presenti persone la cui mobilità, udito o vista sia limitata;
- siano presenti persone che non hanno familiarità con i luoghi e con le relative vie di esodo;
- siano presenti lavoratori in aree specifiche a rischio di incendio;
- siano presenti persone che possono essere incapaci di reagire prontamente in caso di incendio o possono essere particolarmente ignare del pericolo causato da un incendio, poiché lavorano in aree isolate e le relative vie di esodo sono lunghe e di non facile praticabilità.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO NELL'INSEDIAMENTO

I dipendenti, presso la sede dell'Istituto David Maria Turoldo, sono sottoposti ad un medio rischio d'incendio.

L'eventuale presenza di personale esterno nell'Istituto, sarà tenuta in grande considerazione; al fine di evitare rischi causati da tale presenza, è previsto che eventuali addetti esterni e/o visitatori, ricevano approfondite informazioni riguardo ai rischi presenti e ai rischi potenziali relativi all'attività esercitata dal personale dipendente (questo per evitare interferenze tra le diverse attività).

3 MISURE DI SICUREZZA AGGIUNTIVE

A seguito della valutazione del rischio di incendio, con l'obiettivo di ridurre lo stesso, il datore di lavoro provvederà ad ulteriori misure di sicurezza aggiuntive.

Elenchiamo di seguito le principali:

- 3.1. Eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio
- 3.2. Vie di esodo
- 3.3. Misure per la rilevazione e l'allarme antincendio
- 3.4. Mezzi e impianti di spegnimento
- 3.5. Informazione e formazione antincendio

3.1 ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DEI PERICOLI DI INCENDIO

Per ciascun pericolo d'incendio identificato, è necessario valutare se esso possa essere:

- eliminato;
- ridotto;
- sostituito con alternative più sicure;
- separato o protetto dalle altre parti del luogo di lavoro, tenendo presente il livello globale di rischio per la vita delle persone e le esigenze per la corretta conduzione dell'attività.

Occorre stabilire se tali provvedimenti, qualora non siano adempimenti di legge, debbano essere realizzati immediatamente o possano far parte di un programma da realizzare nel tempo.

Criteria per ridurre i pericoli causati da materiali e sostanze infiammabili e/o combustibili

I criteri possono comportare l'adozione di una o più delle seguenti misure:

- rimozione o significativa riduzione dei materiali facilmente combustibili ed altamente infiammabili ad un quantitativo richiesto per la normale conduzione dell'attività;
- sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi;
- immagazzinamento dei materiali infiammabili in locali realizzati con strutture resistenti al fuoco, e, dove praticabile, conservazione della scorta per l'uso giornaliero in contenitori appositi;
- rimozione o sostituzione dei materiali di rivestimento che favoriscono la propagazione dell'incendio;
- miglioramento del controllo del luogo di lavoro e provvedimenti per l'eliminazione dei rifiuti e degli scarti.

Misure per ridurre i pericoli causati da sorgenti di calore

Le misure possono comportare l'adozione di uno o più dei seguenti provvedimenti:

- rimozione delle sorgenti di calore non necessarie;
- controllo dell'utilizzo dei generatori di calore secondo le istruzioni dei costruttori;
- protezione delle sorgenti di calore valutate pericolose tramite elementi resistenti al fuoco;
- installazione e mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione;

- controllo della conformità degli impianti elettrici alle normative tecniche vigenti;
- controllo relativo alla corretta manutenzione d'apparecchiature elettriche e meccaniche;
- riparazione o sostituzione delle apparecchiature danneggiate;
- adozione, dove appropriato, di un sistema di permessi di lavoro da effettuarsi a fiamma libera nei confronti d'addetti alla manutenzione ed appaltatori;
- identificazione delle aree dove è proibito fumare e regolamentazione sul fumo nelle altre aree;
- divieto dell'uso di fiamme libere nelle aree ad alto rischio.

VALUTAZIONE DELLE MISURE INTRAPRESE

Per ridurre la possibilità di sviluppo di un incendio, sono previste le seguenti misure di tutela.

- Tutte le apparecchiature sono costantemente revisionate.
- L'impianto elettrico, risponde ai requisiti di sicurezza richiesti dalla normativa vigente.
- All'interno dell'Istituto è vietato fumare
- Tutti i materiali di cancelleria, cartucce contenente toner, vengono immagazzinati in maniera logica ed ordinata.
- Tutte le vie di fuga sono mantenute sgombre da oggetti e materiale; le stesse sono adeguatamente segnalate.
- Sono stati posizionati idonei impianti di spegnimento.

3.2 VIE DI ESODO

Il sistema di vie di uscita deve garantire che le persone possano, senza assistenza esterna, utilizzare in sicurezza un percorso senza ostacoli e chiaramente riconoscibile fino ad un luogo sicuro.

Nello stabilire se il sistema di vie di uscita sia soddisfacente, occorre tenere presente:

- il numero di persone presenti, la loro conoscenza del luogo di lavoro, la loro capacità di muoversi senza assistenza;
- dove si trovano le persone quando un incendio accade;
- i pericoli di incendio presenti nel luogo di lavoro;
- il numero delle vie di uscita alternative disponibili.

Criteri generali di sicurezza per le vie di uscita

Per stabilire se le vie di uscita sono adeguate, occorre seguire i seguenti criteri:

- a) ogni luogo di lavoro deve disporre di vie di uscita alternative, ad eccezione di quelli di piccole dimensioni o dei locali a rischio di incendio medio o basso;
- b) ciascuna via di uscita deve essere indipendente dalle altre e distribuita in modo che le persone possano ordinatamente allontanarsi da un incendio;
- c) dove è prevista più di una via di uscita, la lunghezza del percorso per raggiungere la più vicina uscita di piano non dovrebbe essere superiore ai valori sotto riportati:

- 15-30 metri (tempo max. di evacuazione 1 minuto) per aree a rischio di incendio elevato;
- 30-45 metri (tempo max. di evacuazione 3 minuti) per aree a rischio di incendio medio;
- 45-60 metri (tempo max. di evacuazione 5 minuti) per aree a rischio di incendio basso.

Quanto sopra è sintetizzato nella tabella seguente:

<i>Rischio</i>	<i>Utilizzo</i>	<i>Tempo max evacuazione</i>	<i>Lungh. (m)</i>
Elevato	Particolare normale	1'	15 30
Medio	Particolare normale	3'	30 45
Basso	Particolare normale	5'	45 60

N.B. Per utilizzo particolare s'intende: luogo frequentato da pubblico, da disabili o equivalenti, deposito o luogo ove si manipolano materiali infiammabili.

d) le vie di uscita devono sempre condurre ad un luogo sicuro;

e) i percorsi di uscita in un' unica direzione devono essere evitati per quanto possibile.

Qualora non possano essere evitati, la distanza da percorrere fino ad un'uscita di piano o fino al punto dove inizia la disponibilità di due o più vie di uscita, non dovrebbe eccedere in generale i valori sotto riportati:

- 6-15 metri (tempo di percorrenza 30 secondi) per aree a rischio elevato;
- 9-30 metri (tempo di percorrenza 1 minuto) per aree a rischio medio;
- 12-45 metri (tempo di percorrenza 3 minuti) per aree a rischio basso.

Quanto sopra è schematizzato nella tabella seguente:

<i>Rischio</i>	<i>Utilizzo</i>	<i>Tempo max evacuazione</i>	<i>Lungh. (m)</i>
Elevato	particolare normale	30"	6 15
Medio	particolare normale	1'	9 30
Basso	particolare normale	3'	12 45

N.B. Per utilizzo particolare s'intende: luogo frequentato da pubblico, da disabili o equivalenti; deposito o luogo ove si manipolano materiali infiammabili.

f) quando una via di uscita comprende una porzione del percorso unidirezionale, la lunghezza totale del percorso non potrà superare i limiti imposti al punto c);

g) le vie di uscita devono essere di larghezza sufficiente in relazione al numero degli occupanti e tale larghezza va misurata nel punto più stretto del percorso;

h) deve esistere la disponibilità di un numero sufficiente di uscite di adeguata larghezza da ogni locale e piano dell'edificio;

i) le scale devono normalmente essere protette dagli effetti di un incendio tramite strutture resistenti al fuoco e porte resistenti al fuoco munite di dispositivo di autochiusura, ad eccezione dei piccoli

luoghi di lavoro a rischio di incendio medio o basso, quando la distanza da un qualsiasi punto del luogo di lavoro fino all'uscita su luogo sicuro non superi rispettivamente i valori di 45 e 60 metri (30 e 45 metri nel caso di una sola uscita);


l) le vie di uscita e le uscite di piano devono essere sempre disponibili per l'uso e tenute libere da ostruzioni in ogni momento;

m) ogni porta sul percorso di uscita deve poter essere aperta facilmente ed immediatamente dalle persone in esodo

VALUTAZIONE DELL'INSEDIAMENTO


L'insediamento è dotato di aperture che permettono al personale e agli studenti il rapido accesso alle aree sicure nelle situazioni di emergenza e allo stesso tempo garantiscono sufficiente areazione e ricambio d'aria.

Tutte le parti dei luoghi di lavoro destinate a vie di esodo, sono frequentemente controllate per assicurare che siano libere da ostruzioni e da pericoli che possano comportare scivolamenti o inciampi. Ogni eventuale ostruzione deve essere immediatamente rimossa.



Percorso / Uscita di emergenza

Il datore di lavoro o uno degli addetti alla squadra antincendio, all'inizio della giornata lavorativa, si assicurano che le porte in corrispondenza delle uscite lungo le vie di esodo siano facilmente percorribili e non chiuse a chiave (in modo da garantire in ogni momento il libero deflusso del personale in evacuazione).



3.3 MISURE PER LA RILEVAZIONE E L'ALLARME DEGLI

INCENDI

Obiettivo delle misure per la rilevazione degli incendi e l'allarme è assicurare che le persone presenti nel luogo di lavoro siano avvisate di un principio di incendio prima che esso minacci la loro incolumità.

L'allarme deve dare avvio alla procedura di intervento ed eventualmente alla procedura per l'evacuazione del luogo di lavoro.

L'allegato IV al decreto ministeriale del 10/03/1998 reca le indicazioni relative a:

- misure per i piccoli luoghi di lavoro;
- misure per i luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi;
- procedure di allarme;
- rilevazione automatica di incendio;
- impiego dei sistemi di allarme come misure compensative.

Con riferimento all'ultimo punto elencato, nel testo dell'allegato IV si precisa che qualora, a seguito della valutazione dei rischi, un pericolo importante non possa essere eliminato o ridotto oppure le persone siano esposte a rischi particolari, possono essere previste le seguenti misure compensative:

- installazione di un impianto di allarme elettrico in sostituzione di un allarme di tipo manuale;
- installazione di ulteriori pulsanti di allarme in un impianto di allarme elettrico, per ridurre la distanza reciproca tra i pulsanti;
- miglioramento dell'impianto di allarme elettrico, prevedendo un sistema di altoparlanti o allarmi luminosi;
- installazione di un impianto automatico di rilevazione ed allarme.

VALUTAZIONE DELL'INSEDIAMENTO

Come previsto dalla normativa di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica, gli edifici scolastici devono essere muniti di un sistema di allarme in grado di avvertire gli alunni ed il personale presenti in caso di pericolo.

L'Istituto di Istruzione Superiore "David Maria Turolfo" ha un sistema di allarme, in grado di avvertire gli alunni ed il personale presenti in caso di pericolo, è costituito da una sirena.

L'allarme dato tramite sirena garantisce l'avvio della procedura di intervento ed eventualmente alla procedura per l'evacuazione del luogo di lavoro.

3.4 MEZZI E IMPIANTI DI SPEGNIMENTO E COMPARTIMENTAZIONE

I mezzi e gli impianti di spegnimento raggruppano tutte le unità fisse e mobili adibite all'estinzione dell'incendio.

Tra i più comuni e diffusi mezzi di estinzione troviamo:

- Estintori carrellati o a muro;
- Idranti;
- Impianti sprinkler;
- Impianti di soffocamento ad anidride carbonica o altro gas inerte.

Gli estintori possono essere di tipologie differenti: ad anidride carbonica, a polvere, a gas sostitutivi dell'Halon eccetera.

La scelta della distribuzione dei presidi antincendio viene effettuata a seguito della valutazione del rischio di incendio analizzando correttamente la presenza di sostanze pericolose o la difficoltà di spegnimento dell'incendio.

Le attrezzature adibite alla compartimentazione dei locali più conosciute si raggruppano in:

- Pareti e divisorie resistenti al fuoco;
- Porte e portoni tagliafuoco.

Tutte le attrezzature sopra descritte devono essere periodicamente verificate e controllate.

Le operazioni di manutenzione devono essere annotate su un apposito registro come prevede il D.P.R. 37 del 12/01/1998.

Si ricorda che il datore di lavoro e/o i preposti hanno il dovere di sorvegliare su tutti i presidi antincendio al fine di garantirne l'efficienza.

VALUTAZIONE DELL'INSEDIAMENTO

Presso l'insediamento dell'Istituto sono presenti N. 62 estintori a polvere, N. 7 estintori in biossido di carbonio, N. 40 bocchette UNI 45 e un gruppo di motopompa.

E' stato predisposto un piano di evacuazione ed antincendio dell'Istituto ed i lavoratori addetti alla squadra antincendio sono stati addestrati all'uso delle attrezzature antincendio, con corso per addetti antincendio a rischio medio.

Le dotazioni antincendio (estintori a muro e idranti), sono ubicate in punti idonei, segnalate da adeguata cartellonistica, collaudate regolarmente e periodicamente revisionati da ditta specializzata.

In particolare si controlla regolarmente che tali dispositivi antincendio siano visibili e facilmente raggiungibili in situazione di emergenza (non ostruiti da materiali di ogni genere).

La rete antincendio garantisce l'afflusso dell'acqua a tutte le aree dell'insediamento.

3.5 INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO

Il datore di lavoro deve provvedere affinché ogni lavoratore riceva un'adeguata informazione su:

- a) rischi di incendio legati all'attività svolta;
- b) rischi di incendio legati alle specifiche mansioni svolte;
- c) misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro con particolare riferimento a:
 - osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e relativo corretto comportamento negli ambienti di lavoro;
 - divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso di incendio;
 - importanza di tenere chiuse le porte resistenti al fuoco;
 - modalità di apertura delle porte delle uscite;
- d) ubicazione delle vie di uscita;
- e) procedure da adottare in caso di incendio, ed in particolare:
 - azioni da attuare in caso di incendio;
 - azionamento dell'allarme;
 - procedure da attuare all'attivazione dell'allarme e di evacuazione fino al punto di raccolta in luogo sicuro;
 - modalità di chiamata dei vigili del fuoco.

f) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e pronto soccorso;

g) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'azienda.

L'informazione deve essere basata sulla valutazione dei rischi, essere fornita al lavoratore all'atto dell'assunzione ed essere aggiornata nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa.

L'informazione deve essere fornita in maniera tale che il personale possa apprendere facilmente.

Adeguate informazioni devono essere fornite agli addetti alla manutenzione e agli appaltatori per garantire che essi siano a conoscenza delle misure generali di sicurezza antincendio nel luogo di lavoro, delle azioni da adottare in caso di incendio e delle procedure di evacuazione.

Nei piccoli luoghi di lavoro l'informazione può limitarsi ad avvertimenti antincendio riportati tramite apposita cartellonistica.

VALUTAZIONE DELL'INSEDIAMENTO

Tutto il personale è stato informato in merito alla gestione delle attrezzature antincendio con particolare riferimento agli estintori; è obbligo infatti del datore di lavoro fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da adottare in presenza di un incendio.

Si procederà migliorando l'informazione, mirata alla gestione delle procedure di emergenza, con apposito piano che verrà esposto all'interno dei locali.

L'efficacia del piano di emergenza verrà approfondita mediante la redazione di chiare istruzioni scritte includenti:

- i doveri del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio;
- i doveri del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;
- i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da adottare;
- le specifiche misure da porre in atto nei confronti dei lavoratori esposti a rischi particolari;
- le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;
- le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l'intervento.

4 CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO DI INCENDIO

Sulla base della valutazione dei rischi è possibile classificare il livello di rischio d'incendio dell'intero luogo di lavoro o d'ogni parte di esso: tale livello può essere basso, medio o elevato.

A) Luoghi di lavoro a rischio d'incendio basso

S'intendono a rischio d'incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso d'infiammabilità e le condizioni locali e d'esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi d'incendio ed in cui, in caso d'incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

B) Luoghi di lavoro a rischio d'incendio medio

S'intendono a rischio d'incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o d'esercizio che possono favorire lo sviluppo d'incendi, ma nei quali, in caso d'incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

C) Luoghi di lavoro a rischio d'incendio elevato

S'intendono a rischio d'incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui:

- per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o d'esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo d'incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio d'incendio basso o medio.

Al fine di classificare un luogo di lavoro o una parte di esso come avente rischio d'incendio elevato occorre inoltre tenere presente che:

- a) molti luoghi di lavoro si classificano della stessa categoria di rischio in ogni parte. Ma una qualunque area a rischio elevato può elevare il livello di rischio dell'intero luogo di lavoro, salvo che l'area interessata sia separata dal resto del luogo attraverso elementi separanti resistenti al fuoco;
- b) una categoria di rischio elevata può essere ridotta se il processo di lavoro è gestito accuratamente e le vie d'esodo sono protette contro l'incendio;
- c) nei luoghi di lavoro grandi o complessi, è possibile ridurre il livello di rischio attraverso misure di protezione attiva di tipo automatico quali impianti automatici di spegnimento, impianti automatici di rivelazione incendi o impianti d'estrazione fumi.

Vanno inoltre classificati come luoghi a rischio d'incendio elevato quei locali ove, indipendentemente dalla presenza di sostanze infiammabili e dalla facilità di propagazione delle fiamme, l'affollamento degli ambienti, lo stato dei luoghi o le limitazioni motorie delle persone presenti, rendono difficoltosa l'evacuazione in caso d'incendio.

VALUTAZIONE DELL'INSEDIAMENTO

Tenuto conto del numero di persone presenti all'interno della struttura, della destinazione d'uso dei locali si rileva che l'azienda è classificata come attività a rischio di incendio medio, in quanto rientrante nel punto 9.3 dell'allegato IX del D.M. 10/03/1998.

Quando i lavoratori operano presso terzi sono esposti al rischio d'incendio specifico per l'ambiente lavorativo in cui si trovano.

5. PROCEDURA DI EVACUAZIONE

La seguente procedura descrive i compiti e le azioni per garantire un intervento efficace e sicuro.

Il piano di evacuazione che verrà descritto, tiene conto principalmente del rischio di incendio.

Le emergenze dovute ad altri fattori, per esempio:

- terremoto;
- esplosioni in genere;
- allagamenti, inondazioni, e danni da acqua in genere;
- perdite o spillamento di sostanze chimiche inquinanti e possibili conseguenti incendi;
- telefonata terroristica o minaccia di bomba;
- caduta di aerei;

verranno gestite in maniera simile a quanto descritto rispettando le peculiarità del caso.

Nel caso di emergenza i compiti necessari da assolvere sono:

5.1 Mantenere la calma

5.2 Avvisare tutto il personale della situazione d'emergenza

5.3 Provvedere, per quanto possibile, alla risoluzione interna della situazione d'emergenza

5.4 Provvedere all'evacuazione dell'edificio

5.1 MANTENERE LA CALMA

Durante una situazione di emergenza risulta necessario agire con calma senza lasciarsi prendere dal panico.

Innanzitutto bisogna valutare il tipo di gravità dell'evento pericoloso e decidere di conseguenza l'atteggiamento e le azioni da compiere.

Il panico e la paura nascono dall'incertezza sul da farsi e sulle conseguenze per la propria salute.

Solo con un'adeguata formazione e informazione si possono eliminare i comportamenti dettati dal panico.

Le reazioni incontrollate, anche di una piccola parte della popolazione, possono aumentare il panico e la paura degli altri con conseguenze anche gravissime.

Ognuno deve essere pronto a svolgere la propria funzione, ad aiutare e a collaborare con gli altri.

Il panico

Il panico è la sensazione acuta che sta succedendo qualcosa di spaventoso da cui possiamo essere gravemente danneggiati.

Il panico si manifesta con diversi tipi di reazioni emotive: timore e paura, ansia fino a emozioni convulse, manifestazioni isteriche, accelerazioni del battito cardiaco, tremore alle gambe, difficoltà respiratoria, sbalzi di pressione arteriosa, giramenti di testa e vertigini.

Tutte queste reazioni possono paralizzare l'individuo oppure farlo scappare in maniera caotica senza meta.

Il panico può far apparire un pericolo più grande di quanto sia in realtà, provocando reazioni spropositate.

Per vincere il panico occorre:

- **informazione** in merito a caratteristiche dei luoghi di lavoro, zone a rischio particolare, vie di fuga e luoghi sicuri, numero delle persone presenti, lavoratori esposti a rischi particolari (disabili, visitatori, personale di imprese esterne), tipo numero e ubicazione delle attrezzature e degli impianti per lo spegnimento degli incendi, ubicazione degli interruttori generali di elettricità acqua gas e altri fluidi;
- **addestramento operativo:** ovvero effettuare simulazioni di situazioni di emergenza e di evacuazione;
- **simulazione emotiva:** ovvero vivere la simulazione come se fosse realmente un'emergenza in modo da prendere coscienza delle proprie emozioni e reazioni;
- **controllo emotivo:** ovvero mantenere la calma e far prevalere il ragionamento.

5.2 AVVISARE TUTTO IL PERSONALE DELLA SITUAZIONE D'EMERGENZA

Nei piccoli luoghi di lavoro a rischio d'incendio basso o medio un allarme dato a voce può essere adeguato. E' necessario avvisare il personale addetto alla squadra di prevenzione incendi, in modo che possa intervenire prontamente per la limitazione e la risoluzione della situazione d'emergenza. Una volta avvisato, il responsabile della gestione dell'emergenza valuterà la necessità di evacuare tutto l'insediamento, solo una parte o non provvedere all'evacuazione.

In caso di incidenti di grosse dimensioni l'operatore coinvolto potrà decidere autonomamente per l'evacuazione dell'ambiente di lavoro.

Al fine di meglio gestire tutte le possibili situazioni occorrerà prevedere delle soglie di rischio sulle quali definire il comportamento conseguente (provvedere all'evacuazione o meno, avvisare i soccorritori esterni eccetera).

La chiamata di emergenza deve essere effettuata dal personale predisposto.

Non usare i telefoni per non occupare la linea.

Per effettuare una chiamata d'emergenza è indispensabile conoscere i numeri telefonici dei vari organismi preposti a tale scopo.

Numeri Nazionali	N. Tel.
Vigili del fuoco	115
Carabinieri	112
Polizia	113
Pronto soccorso	118

L'efficacia di una chiamata dipende dalla quantità e qualità delle informazioni fornite ai soccorritori.

Le principali indicazioni da riportare sono:

- Descrizione del tipo d'incidente (incendio, esplosione, allagamento...);
- Entità dell'incidente (una parte dello stabile, il cortile, tutto l'edificio...);
- Luogo dell'incidente via, numero civico, città, eventuale vicinanza a luoghi conosciuti (chiese, ospedali, centri commerciali...).

5.3 PROVVEDERE, PER QUANTO POSSIBILE, ALLA RISOLUZIONE INTERNA DELLA SITUAZIONE D'EMERGENZA

Per quanto nelle proprie competenze e capacità, il personale adibito alla prevenzione incendi si attuerà, con i mezzi a disposizione, nell'eliminazione della situazione di pericolo.

Di seguito s'illustrano le regole generali d'intervento:

- usare i mezzi d'estinzione predisposti;
- se con i mezzi a disposizione non si riesce a domare l'incendio avvisare il responsabile della gestione dell'emergenza o il preposto incaricato;
- interrompere l'alimentazione elettrica e/o del gas nella zona esposta all'incendio;
- fermare gli impianti di ventilazione, condizionamento nella zona esposta all'incendio;
- allontanare il più possibile il materiale infiammabile o esplosivo (solventi, vernici, bombole) che può essere raggiunto dalle fiamme;
- una volta domato l'incendio verificare che non vi siano focolai residui;
- revisionare i mezzi e le attrezzature antincendio.

Regole fondamentali per l'utilizzo dell'estintore.

Attenersi alle regole indicate sull'estintore

Controllare che la lancetta del manometro sia nella zona verde.

Togliere la spina di sicurezza.

Azionare l'estintore dirigendo il getto alla base della fiamma.

Non attraversare la fiamma con il getto dell'estintore.

Crearsi uno scudo termico con una prima erogazione di sostanza estinguente, per poter avanzare in profondità e aggredire da vicino il fuoco.

Tenersi sopravento rispetto alle fiamme.

Non dirigere mai il getto contro le persone.

Esaminare quale potrà essere il percorso più probabile di propagazione delle fiamme.

Non procedere su terreno cosparso di sostanze infiammabili.

Operare a distanza di sicurezza compatibilmente con la lunghezza del getto dell'estintore.

Durante lo spegnimento avanzare dove è stato estinto il fuoco solo se è assolutamente esclusa la possibilità di riaccensione.

Non passare o sostare nelle vicinanze di recipienti contenenti liquidi o gas.

Usare indumenti di protezione individuale.

Si sconsiglia vivamente di procedere allo spegnimento di un incendio utilizzando mezzi impropri, quali teli o stoffe, per soffocare le fiamme, e/o acqua non da idrante ecc. Tutte queste operazioni possono facilitare l'incremento e la propagazione delle fiamme; l'utilizzo di mezzi impropri può inoltre portare allo sviluppo di gas che possono risultare molto tossici e pericolosi.

Nel caso l'incendio sviluppi molto fumo, cercare di allontanarsi il più possibile in quanto questo contiene gas mortali come il monossido di carbonio e gli ossidi d'azoto.

Nel caso l'emergenza sia generata da altri fattori diversi dall'incendio provvedere per quanto possibile alla messa in sicurezza delle attrezzature.

Di seguito s'indicano alcuni casi specifici.

Crollo delle strutture

A seguito di terremoto, esplosione, caduta d'aerei, si genera un indebolimento delle strutture dell'edificio. Ricordarsi che i muri portanti sono le zone più sicure.

Confinare all'esterno o in prossimità di queste zone tutte le attrezzature che potrebbero generare ulteriore pericolo per la salute e la sicurezza degli operatori.

Allagamenti, inondazioni e danni da acqua in genere

Oltre a quanto indicato nei capitoli precedenti, occorre usare estrema cautela se vi sono apparati elettrici o prese d'energia nelle immediate vicinanze della zona allagata.

Se vi sono rischi concreti, evacuate l'area.

Se si riesce ad identificare con esattezza la causa della perdita e si ritiene di poterla mettere sotto controllo (ad esempio, la chiusura di una valvola a volantino o lo sblocco di una tubatura intasata) intervenire con estrema cautela.

Perdita e spillamento di sostanze chimiche inquinanti

Tutti gli spargimenti accidentali di sostanze chimiche devono essere riferiti al responsabile della sicurezza, indipendentemente dal fatto che abbiano causato o meno incendi, inquinamento o danni localizzati.

5.4 PROVVEDERE ALL'EVACUAZIONE DELL'EDIFICIO

Dopo aver provveduto alle misure di allarme e di intervento diretto illustrate nei capitoli precedenti procedere all'evacuazione rispettando le indicazioni sotto riportate.

Mantenere la calma.

Non mettere in alcun modo a repentaglio la propria incolumità.

Evitare in ogni modo che il fuoco, nel suo propagarsi, ostruisca la via di fuga.

Chiudere tutte le porte o le finestre salvo diversa indicazione.

Se risulta necessario aprire delle porte, operare con estrema cautela, toccarle per sentire se sono calde e verificare se fuoriesce del fumo.

In caso affermativo cercare un'altra via di fuga, se non ci fossero alternative, ripararsi da eventuali fiamme divampanti.

Spostarsi con estrema cautela, saggiando il pavimento, i pianerottoli e le scale prima di avventurarvisi sopra.

Spostarsi lungo i muri, anche scendendo le scale. Queste aree sono quelle strutturalmente più robuste.

Scendere le scale all'indietro. Non trasferire il peso su un gradino se non si è verificata la tenuta dello stesso.

Durante l'evacuazione controllare rapidamente che nei ripostigli e nei servizi igienici non vi sia personale.

Aiutare i visitatori e i disabili che hanno particolare bisogno di assistenza sia fisica che psicologica.

Dirigersi verso il punto di raccolta senza correre, destare il panico, o spingere.

Tenersi saldamente al muro o alla ringhiera mentre si scendono le scale, in modo da evitare di cadere.

Controllare attentamente la presenza di crepe; quelle orizzontali sono più pericolose di quelle verticali, poiché indicano che le mura sono sollecitate verso l'esterno

Le travi in legno del soffitto offrono una buona protezione, anche se bruciano, poiché brucia solo la superficie esterna mantenendo la resistenza per un certo periodo. Per contro, la resistenza di una struttura metallica diminuisce molto rapidamente con l'aumento della temperatura.

Non usare gli ascensori.

Non cercare di portare fuori degli oggetti personali, si rischia di rimanere intrappolati o intralciare l'evacuazione.

Non rientrare nell'area evacuata sino a quando il rientro non verrà autorizzato dagli addetti del pronto intervento.

I visitatori e/o il personale esterno non edotto delle caratteristiche dell'azienda devono aggregarsi alle persone che incontrano durante l'evacuazione. Se non incontrasse nessuno evacuare l'insediamento rispettando le indicazioni impartite dalla segnaletica esposta.

GESTIONE PREVENTIVA DELLA SICUREZZA

Mediante l'adozione di misure di esercizio e di divieti è possibile limitare il verificarsi di un incendio e limitare i danni nel caso l'incendio si sviluppi.

In sintesi "l'esercizio in sicurezza" di una attività consente di rendere efficaci le misure preventive e protettive adottate in fase di progettazione e realizzazione dell'attività.

E' necessario pertanto provvedere affinché il luogo di lavoro sia regolarmente controllato per eliminare le cause più comuni di incendio e mantenere inalterato il livello di protezione adottato.

L'esercizio dell'attività, sotto l'aspetto antincendio, deve prevedere le seguenti disposizioni:

- non depositare sostanze infiammabili o combustibili in luoghi non idonei e senza le dovute cautele;
- non accumulare rifiuti, carta o altro materiale che può essere incendiato accidentalmente o deliberatamente;
- utilizzo controllato delle fiamme libere o degli apparecchi generatori di calore;
- accurata pulizia delle aree di lavoro e manutenzione delle apparecchiature;
- non sovraccaricare gli impianti elettrici e far riparare quelli difettosi;
- far eseguire le riparazioni e le modifiche degli impianti elettrici da personale qualificato;
- togliere tensione alle apparecchiature elettriche che non si utilizzano, salvo che non siano state progettate per rimanere permanentemente in servizio;
- utilizzare correttamente gli apparecchi di riscaldamento portatili;
- non ostruire la ventilazione di apparecchi di riscaldamento, macchinari, apparecchiature elettriche e di ufficio;
- non fumare nelle aree ove è vietato ed usare il portacenere dove è consentito fumare;
- verificare che non vengano commesse negligenze da parte di appaltatori o dagli addetti alla manutenzione.

Particolare attenzione deve essere posta "nell'esercizio delle vie di esodo" in quanto costituiscono le uniche fonti di salvezza per le persone che dovessero trovarsi coinvolte in un incendio all'interno di un edificio.

Prima di abbandonare un luogo di lavoro è necessario effettuare un "**controllo degli ambienti**" per assicurarsi che vengano lasciati in condizioni di sicurezza. In particolare è necessario che:

- tutte le porte e le finestre siano chiuse;
- le apparecchiature elettriche che non devono rimanere in servizio siano poste fuori tensione;
- non ci siano oggetti fumanti;
- tutte le fiamme libere siano spente o lasciate in condizioni di sicurezza;










- tutti i rifiuti o scarti siano rimossi dai luoghi non prestabiliti;
- tutti i materiali combustibili o altamente infiammabili siano depositati in luoghi sicuri;
- gli eventuali sistemi antintrusione siano stati attivati.

Per ogni settore dell'impianto, si provvederà ad affiggere un piano di emergenza;

- i numeri utili per effettuare una chiamata di emergenza:

Numeri d'emergenza	N. Tel.
Vigili del fuoco	115
Carabinieri	112
Polizia	113
Pronto soccorso	118

- le principali norme comportamentali da seguire nelle situazioni di emergenza
- la planimetria generale indicante tutti i sistemi di emergenza con apposita legenda:

CATEGORIA	SIMBOLO FIGURATO	DEFINIZIONE
ESTINTORI		Estintore portatile
		Estintore carrellato
NOTA - Dovrà essere indicata accanto al simbolo la classe di fuoco compatibile e la potenzialità dell'estintore.		
SISTEMI ANTINCENDIO IDRICI		Naspo
		Impianto a muro con tubazione flessibile e lancia
		Idrante sottosuolo
		Idrante sopra suolo
		Attacco per autopompa singolo e doppio
NOTA - Dovrà essere indicata accanto al simbolo il diametro delle bocche e il numero se multiplo.		
SISTEMI DI SEGNALAZIONE		Impianto di allarme
	(x) 	Impianto automatico di rivelazione d'incendio
NOTA - (*) All'interno della circonferenza dovrà comparire il simbolo del tipo del rivelatore.		

Istituto di Istruzione Superiore “David Maria Turollo”

Località Camanghè
24019 ZOGNO (BG)

NORME COMPORTAMENTALI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA

Al verificarsi di una situazione anomala (es. incendio, perdite di acqua e/o sostanze, malori di persone, ecc.) le norme di buon comportamento sono le seguenti:

- Tutti coloro che riscontrano una situazione di pericolo avvertiranno immediatamente la portineria, indicando la natura dell'emergenza e l'area interessata.

In caso di incendio:

- avvisare immediatamente gli incaricati per l'emergenza;
- spegnere le apparecchiature elettriche in funzione;
- usare l'estintore solo se autorizzati ed addestrati;
- abbandonare il posto di lavoro e portarsi in zona sicura.

In caso di evacuazione:

- uscire dal locale ordinatamente, senza indugiare per recuperare oggetti personali;
- utilizzare i percorsi di emergenza indicati dalla segnaletica;
- attenersi alle disposizioni impartite dagli incaricati per la gestione dell'emergenza;
- raggiunta l'uscita allontanarsi per non ostacolare il deflusso dall'edificio e/o intralciare l'ingresso dei soccorsi;
- guidare ed assistere i visitatori eventualmente presenti;
- il rientro nell'edificio dovrà avvenire solo dopo precisa autorizzazione.

In altre emergenze:

- in caso di malori, cadute, ferite o altre infermità, o per qualunque altro incidente, avvisare immediatamente gli incaricati per l'emergenza.

NORME DI PREVENZIONE

Avvisare immediatamente il coordinatore per l'emergenza qualora si riscontrino anomalie quali:

1. guasti di impianti elettrici;
2. presenza di materiale ingombrante lungo i percorsi di emergenza e le uscite di sicurezza;
3. perdite di acqua o altre sostanze;
4. eventuali situazioni che possano comportare rischi per le persone;
5. manomissione di attrezzature antincendio.

Istituto di Istruzione Superiore “David Maria Turollo”

Località Camanghè
24019 ZOGNO (BG)

PIANO DI PRIMO SOCCORSO

Nel caso in cui un lavoratore resti infortunato o sia colto da malore:

azioni a carico del lavoratore più vicino al paziente

- rendersi rapidamente conto dell'accaduto ed attuare le azioni possibili per allontanare dal paziente le cause di pericolo;
- chiamare il Pronto Soccorso esterno (tel. 118);
- chiedere eventuali istruzioni;
- vigilare nella zona per non esporre il paziente ad altri pericoli e proteggerlo dalle intemperie, prestando particolare cura anche alla propria incolumità, fino all'intervento degli addetti al soccorso;
- collaborare con gli addetti al Soccorso ove richiesto;

azioni a carico della Squadra di Soccorso e degli addetti al Soccorso

- intervenire subito per cercare di capire il tipo e di trauma occorso e la gravità dello stesso e/o il tipo di malore;
- chiamare o disporre perché venga chiamato il Pronto Soccorso esterno (tel. 118);
- attuare le eventuali azioni di soccorso nei limiti della formazione ricevuta e secondo le procedure di soccorso specifiche per i vari casi, al fine di consentire il mantenimento del paziente in condizioni che permettano al successivo soccorso sanitario esterno il completamento delle operazioni di soccorso;
- completare le azioni per tenere lontano dal paziente eventuali fonti di pericolo;
- proteggere e sorvegliare il paziente, e assicurarlo in attesa dell'arrivo del Pronto Soccorso esterno;
- collaborare con il Soccorso esterno per facilitarne l'intervento;
- dare le informazioni necessarie al Responsabile della Sicurezza e/o al Responsabile dell'impianto.

SOCCORSO DI EMERGENZA / AUTOAMBULANZA TEL. 118

Istituto di Istruzione Superiore “David Maria Turollo”

Località Camanghè
24019 ZOGNO (BG)

PIANO DI EMERGENZA ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE

Non appena un lavoratore scopre un incendio deve provvedere a dare l'allarme ed a segnalare alla Squadra di Emergenza l'insorgere di incendio.

La Squadra di Emergenza si fa carico di eseguire le azioni qui di seguito riportate.

1. Incendi di modesta entità

- intervenire prontamente con i mezzi di protezione in dotazione;
- controllare a fuoco estinto l'avvenuto spegnimento totale delle braci.

2. Incendi di vaste proporzioni

- dare l'allarme;
- richiedere l'intervento dei VV.F. (tel. 115);
- fare allontanare le persone presenti dai luoghi interessati seguendo i segnali indicatori;
- mettere fuori tensione i macchinari e le apparecchiature nella zona interessata ed eventualmente le zone nelle immediate vicinanze;
- interrompere l'erogazione dei combustibili (gas, gasolio, ecc.)
- azionare i dispositivi antincendio mobili, non usando acqua o schiuma su parti elettriche in tensione, limitandosi a circoscrivere le fiamme o a ritardarne la propagazione, allontanando il materiale combustibile ed i mezzi, che potrebbero essere raggiunti dalle fiamme, in attesa dell'arrivo dei VV.F.

All'arrivo dei Vigili del Fuoco:

- tenersi a loro disposizione; fornire informazioni relativamente all'ubicazione e natura dell'incendio, esistenza di altre possibili fonti di rischio limitrofe (serbatoi/stoccaggi di infiammabili, tubazioni di gas, ecc.)

Al termine dell'incendio, accertarsi, informandosi per mezzo dei VV.F., che:

- non permangano focolai nascosti o braci;
- le strutture portanti non siano lesionate;
- nei locali non vi siano gas o vapori tossici.

SOCCORSO DI EMERGENZA / VIGILI DEL FUOCO TEL. 115
--

Note

ⁱ Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

Il datore di lavoro può svolgere direttamente il compito di Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione ad eccezione delle aziende previste all'articolo 31, comma 6:

- a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modifiche ed integrazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
- b) nelle centrali termoelettriche;
- c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 19 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
- d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
- f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

ⁱⁱ Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è eletto o designato dai lavoratori al loro interno, anche in seno alle rappresentanze sindacali, o individuato per più aziende nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo.

Ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 81/08, il rappresentante per la sicurezza:

- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
- e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
- h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- j) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- k) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- l) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- m) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Il Rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli; egli ha accesso, per l'espletamento della sua funzione, al documento redatto a seguito della valutazione dei rischi, nonché al registro degli infortuni sul lavoro; è tenuto inoltre al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni e non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività. Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro. Tali visite possono essere svolte congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.

Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:

- a) principi giuridici comunitari, costituzionali e civilistici;
- b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- e) valutazione dei rischi;
- f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
- h) nozioni di tecnica della comunicazione.

La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori